

## REGOLAMENTO (CE) N. 825/2001 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2001

**recante misure speciali nel settore dei prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, che derogano al regolamento (CE) n. 800/1999 e al regolamento (CE) n. 1520/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 del Consiglio<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati rilevati dei casi di afta epizootica rispettivamente il 20 febbraio, il 13 marzo e il 21 marzo 2001 nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda in seguito ai quali sono state adottate alcune misure di protezione nel Regno Unito tramite la decisione 2001/145/CE della Commissione<sup>(3)</sup>, sostituita dalla decisione 2001/172/CE<sup>(4)</sup>, modificata a sua volta dalla decisione 2001/190/CE<sup>(5)</sup>; in Francia tramite la decisione 2001/208/CE della Commissione<sup>(6)</sup>; nei Paesi Bassi tramite la decisione 2001/223/CE della Commissione<sup>(7)</sup> e in Irlanda tramite la decisione 2001/234/CE della Commissione<sup>(8)</sup>.
- (2) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001<sup>(10)</sup>, reca modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2390/2000<sup>(12)</sup>, stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo, in particolare gli articoli 1 e da 5 a 15, nonché l'allegato F, recante modalità di applicazione dei certificati di restituzione.
- (4) Le procedure per il rilascio dei certificati sanitari praticate da taluni Stati membri, relative alle misure di protezione adottate dalle relative decisioni, e alcune misure adottate da taluni paesi terzi che hanno comportato restrizioni all'importazione, hanno arrecato danni agli interessi economici degli esportatori. Questa situazione

ha avuto un impatto sulle possibilità di esportazione alle condizioni stabilite dai regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1520/2000.

- (5) È pertanto necessario contenere tali danni adottando misure speciali e prorogando taluni termini previsti dai regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1520/2000 relativi a talune operazioni di esportazione che non è stato possibile portare a termine nelle suddette circostanze. In particolare, è opportuno consentire agli operatori che hanno già completato le formalità doganali di esportazione o che hanno vincolato le merci ad un regime doganale di beneficiare della proroga della durata di validità dei certificati prolungando i giorni per il viaggio previsti dal regolamento (CE) n. 800/1999.
- (6) Il beneficio di tali deroghe deve essere riservato agli operatori che sono in grado di dimostrare, in particolare sulla base dei documenti contemplati dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio<sup>(13)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94<sup>(14)</sup>, che non erano in grado di effettuare le operazioni di esportazione entro i termini previsti tenuto conto delle suddette circostanze.
- (7) Tenuto conto dell'evoluzione della situazione, è imprescindibile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato contemplati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1520/2000, a condizione che l'esportatore interessato dimostri in modo soddisfacente alle autorità competenti che non era in grado di effettuare le operazioni di esportazione, tenuto conto delle misure adottate in conformità con la legislazione comunitaria o delle misure sanitarie adottate dalle autorità dei paesi terzi di destinazione in seguito al rilevamento dei casi di afta epizootica nella Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU L 53 del 23.2.2001, pag. 25.<sup>(4)</sup> GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.<sup>(5)</sup> GU L 67 del 9.3.2001, pag. 88.<sup>(6)</sup> GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38.<sup>(7)</sup> GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29.<sup>(8)</sup> GU L 84 del 23.3.2001, pag. 62.<sup>(9)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.<sup>(10)</sup> GU L 14 del 18.1.2001, pag. 22.<sup>(11)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.<sup>(12)</sup> GU L 276 del 27.10.2000, pag. 3.<sup>(13)</sup> GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.<sup>(14)</sup> GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16.